



# COMUNE DI MASSAFRA

## PROVINCIA DI TARANTO

### ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Revoca delibera C.C. n. 32/91 ed Approvazione Regolamento Comunale (Art. 12 legge 241/90).

*Sulla proposta:*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (Art. 53 Legge 8-6-90, n. 142)

*Il Dirigente di Ripartizione*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (Art. 53 Legge 8-6-90, n. 142)

*Il Dirigente Rip.ne  
Ragioneria e Tributi  
Rag. R. LUCE*

Tenuto conto delle soprariportate dichiarazioni, si esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità (Art. 53 Legge 8-6-90, n. 142)

*Il Segretario Generale*

L'anno millenovecentonovanta ~~empr~~ addi ventisei del mese di febbraio alle ore 8,00 nella solita sala delle adunanze consiliari, previo invito diramato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la Presidenza del dot. Domenico Santoro assistito dal Segretario Generale.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 24 e assenti, sebbene invitati, n. 6 come segue: i altri presente il sindaco dot. G. G. G.

N. d'ord	COGNOME e NOME	Presenti	Assenti	N. d'ord	COGNOME e NOME	Presenti	Assenti
1	MASSARO VITA	X		16	DONVITO VITO	X	
2	D'ONGHIA ANTONELLA	X		17	PAGLIARA ANTONIO	X	
3	MARAGLINO LUIGI	X		18	DE MITA ORONZO	X	
4	DE LUCA COSIMO ANTONIO	X		19	LASIGNA DONATO VITO	X	
5	LABELLARTE PAOLO GIUSEPPE	X		20	SEMERARO COSIMO DAMIANO	X	
6	SICILIANO NICOLA	X		21	MAIINO COSIMO DAMIANO	X	
7	LEONE ALCIDE	X		22	D'ERCHIA PASQUALE	X	
8	ROSPO IRMA	X		23	SANTORO DOMENICO	X	
9	GIORGIO ANTONIO	X		24	VASTI MICHELE		X
10	MASTRANGELO ANTONIO GIOVANNI	X		25	MARAGLINO GIUSEPPE	X	
11	FRANCAYILLA ANTONIO	X		26	D'ERCHIA GIOVANNI		X
12	TAGLIENTE GIUSEPPE	X		27	FEDELE COSIMO DAMIANO ANTONIO		X
13	RICCI ANTONIO		X	28	PELILLO FERNANDO	X	
14	MIZZO PASQUALE ALDO		X	29	ARGENTINA PALMA ANTONIA ANNA		X
15	ALBANESE GIUSEPPE	X		30	PALMITESTA ANTONIO	X	

Vista l'istruttoria predisposta dall'Ufficio competente, nonché i pareri, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142. inseriti ed annessi al presente deliberato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore GIANNOTTA allegata in copia alla presente:

UDITA il Consigliere ARGENTINA, la quale chiede il rinvio della discussione del presente argomento per non aver avuto conoscenza preventiva del regolamento, ed anticipa il proprio voto contrario se tale richiesta di rinvio non fosse accolta;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali PELILLO, D'ERCHIA Pasquale, PALMITESTA, nonché del Segretario Generale, portati nell'annesso allegato.

Prima della votazione e durante la discussione entrano LASIGNA e LEONE ed escono FEDELE, ARGENTINA e RICCI.

Col seguente esito della votazione palese, accertato e proclamato dal Presidente: voti favorevoli 7 - voti contrari 17 ed astenuti 1 (PELILLO), il Consiglio Comunale delibera di non accogliere la proposta di rinvio dell'esame della presente proposta formulata dalla consigliere ARGENTINA.

Il Presidente pone, quindi a votazione la proposta di sospensione per pochi minuti della seduta, onde consentire ai capigruppi di trovare una soluzione riguardo ad un maggiore contributo da erogare per le tre manifestazioni più importanti (Il Carnevale Massafrese, la festa Patronale e la festa dei SS. Medici) come proposto dal Consigliere PELILLO;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente, viene accolta.

Sull'appello effettuato alle ore 19,20 dopo la sospensione risultano assenti RICCI, NUZZO, MASI, D'ERCHIA Giovanni, FEDELE e ARGENTINA.

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali Sigg. PELILLO e SEMERARO, come risultano dall'annesso allegato.

Risultano assenti RICCI, NUZZO, MASI, D'ERCHIA Giovanni, FEDELE e ARGENTINA.

Il Presidente pone, quindi, a votazione la proposta di deliberazione iniziale integrata con la proposta del Consigliere PELILLO secondo cui il limite di contributo previsto dal 2° comma dell'art. 5 non si applica alle feste tradizionali del Carnevale Massafrese, della festa Patronale e della festa dei SS. Medici, per le quali si dovrebbe demandare la decisione alla Giunta Comunale, sentiti i capigruppo Consiliari;

Con n. 18 voti favorevoli e n. 7 astenuti (D'ERCHIA Pasquale - SANTORO - MARABLINO - SEMERARO - PALMITESTA - MARINO e LASIGNA) espressi per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente.

D E L I B E R A



# COMUNE DI MASSAFRA

PROVINCIA DI TARANTO

MASSAFRA

## REGOLAMENTO

Per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati.

Art. 12 della Legge n. 241  
del 7 agosto 1990  
(aggiornato ai sensi dell'art.22 legge n. 412 del 30/12/91)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



# COMUNE DI MASSAFRA

## PROVINCIA DI TARANTO

### NORME GENERALI

#### - CAPO I° Art. 1 OGGETTO

1) Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

#### - Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI, CRITERI E DURATA DEI BENEFICI.

1) La Giunta Comunale individua i destinatari dei benefici tra soggetti residenti nel Comune di Massafra da almeno sei mesi o ivi aventi sede legale ed operativa da almeno un anno, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.

2) I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della città che sia comprovata documentalmente.

3) La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del Bilancio.

#### - Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

1) Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda dagli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- Cultura;
- Pubblica Istruzione;
- Sport;
- Attività ricreative;
- Politiche giovanili;
- Attività economiche;
- Assistenza;
- Servizi Sociali.

Per i settori dell'assistenza e dei Servizi Sociali, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo capo IV.

#### - CAPO II° Art. 4 BENEFICI A ENTI ED ASSOCIAZIONI.

1) Ad Enti ed Associazioni riconosciute e non che svolgono attività diverse da quelle di cui agli artt. successivi, possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizioni che:

- a) l'attività istituzionale è perseguita risulti dallo Statuto e dal Bilancio preventivo annuale o da programma deliberato dagli organi competenti;



# COMUNE DI MASSAFRA

## PROVINCIA DI TARANTO

b) gli interessati inoltrino al Sindaco entro il mese di agosto di ciascun anno apposita istanza di concessioni di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguenti;

c) nella domanda di cui sub a) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone;

2) I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti; documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma al fine di una eventuale rideeterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel Bilancio con il programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

### - Art. 5 MANIFESTAZIONI

1) I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo, dello sport, possono essere erogati a domanda, purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi, e pervenga almeno tre mesi prima della data fissata per l'erogazione.

2) Il contributo non potrà mai essere superiore al 50% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione fiscalmente valida da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

### - Art. 6 ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

1) I contributi a sostegno delle associazioni sportive possono essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e giovanissimi nel territorio comunale.

2) La procedura da seguire è quella indicata all'art. 5 con avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato in numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.

3) La ripartizione dei fondi disponibili si effettuerà alla fine della stagione sportiva, sulla base di dati a consuntivo che l'Associazione dovrà fornire ai sensi del già citato art. 5 e tenendo conto del numero degli atleti e praticanti giovani e giovanissimi, impegnati durante la stagione, delle specialità sportive praticate, del numero delle gare e degli allenamenti svolti e documentati.

4) Le attività rivolte al recupero dei disabili saranno prese in considerazione prioritaria.



# COMUNE DI MASSAFRA

## PROVINCIA DI TARANTO

### - Art. 7 ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

1) Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 5, possono essere elargiti contributi diretti costruzione o alla conservazione dei luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socio-educativo e di aggregazione giovanile.

2) I criteri da seguire sono legati alla rilevanza delle iniziative intraprese ed alla loro conformità con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi e di cui al comma 1).

### CAPO III^ BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

### - Art. 8 CAMPO DI APPLICAZIONE

1) Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a:  
a) Consigli di Circolo, anche con una quota fissa, uguale per tutti, ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per il funzionamento degli organi collegiali e delle Direzioni Didattiche.

b) Consigli di Istituto delle Scuole Medie Inferiori, Statali per l'assegnazioni di buoni libro a studenti residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore a L.12.000.000.=, se allo stesso concorrono redditi di lavoro dipendente e non superiore a L.10.000.000.= se allo stesso concorrono redditi di impresa o di lavoro autonomo.

A tali Consigli possono essere concessi contributi agli stessi fini indicati alla lett. a).

c) Scuole Materne, Statali e Comunali: i contributi raggugliati all'indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, previa documentazione richiesta;

d) famiglie di alunni disabili, residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore a L.12.000.000.=, a lordo dei contributi percepiti da altri Enti Pubblici;

2) I destinatari dei contributi, comprese le famiglie alla lett. d), dovranno entro il mese di luglio di ogni anno, rendere il conto della gestione dei contributi.

3) In particolare, i destinatari dei contributi di cui alla lett. b) dovranno accertare, ai fini di cui al comma 2, i redditi delle famiglie tenendo conto che i limiti di reddito ivi indicati possono essere adeguati, per gli anni scolastici successivi, in rapporto alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita o del minimo vitale di cui all'art. 11 comma 2.

Tale norma di adeguamento può essere applicata anche ai redditi delle famiglie di cui alla lett. d).



# COMUNE DI MASSAFRA

## PROVINCIA DI TARANTO

### CAPO IV\* BENEFICI ASSISTENZIALI

#### - Art. 9 ENTI ED ASSOCIAZIONI

1) Possono essere erogati contributi ad Enti Pubblici e privati ed Associazioni, anche di volontariato purchè iscritti nell'Albo Regionale, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

2) Per le domande o la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art. 5.

3) I contributi saranno assegnati con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto:

a) della condizione dei soggetti beneficiati handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti ecc.

b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc);

c) dei risultati conseguiti;

d) elenchi interni dei singoli richiedenti per fasce.

#### - Art. 10 SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO

1) Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno a residenti nel territorio comunale da almeno sei mesi.

2) Gli interventi di cui al comma precedente possono concretarsi in forma ordinaria o in forma straordinaria.


#### - Art. 11 INTERVENTI ORDINARI

1) In interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persone in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione nel reddito percepito con un assegno mensile.

2) Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunge il "Minimo vitale" identificato nell'importo della pensione sociale, calcolato al netto del canone mensile d'affitto entro un minimo di L.300.000.==, delle spese condominiali entro un massimo di L.100.000.==, nonché tenendo conto di eventuali oneri derivanti da spese documentate per bisogni particolari derivanti da situazioni di malattia o di handicap cui non si possa far fronte col ricorso a strutture pubbliche.

3) Qualora debba venire assistito un nucleo familiare, l'intervento assistenziale sarà possibile ove il reddito da considerarsi insufficiente ai sensi del comma 2, tale risulti tenendo conto di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell'eventuale presenza, tra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al citato comma 2.

4) Quando le persone da assistere non sono in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell'assegno



# COMUNE DI MASSAFRA

## PROVINCIA DI TARANTO

mensile, può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (cannoni d'affitto), di bollette di consumo di gas o di energia elettrica ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità presso negozi.

### - Art. 12 PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI ORDINARI

1) Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:

a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (Ufficio Assistenza Sociale, Associazioni di volontariato ecc.);

b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o modello 101, ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestate dall'USL ecc.) tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art. 48 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'istruttoria dovrà essere sempre completata con un rapporto indispensabile e sufficientemente documentato sulla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile, completa dell'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari, da acquisire presso gli uffici competenti. Nel caso di accertamento positivo, il responsabile del servizio convocherà i soggetti suddetti per informarli degli obblighi posti a loro carico dalla legge e concordando un impegno di intervento sottoscritto dagli stessi che, qualora fosse oggetto di rifiuto o di mancato adempimento, abilita il Comune alla chiamata in giudizio degli adempienti anche per gli interventi che il Comune medio tempore, e provvisoriamente, sosterrà a proprio carico.

c) Comunicazione agli istanti dell'esito della pratica.

Il Comune si riserva il controllo sullo stato di bisogno della persona o del nucleo familiare durante il periodo in cui verrà corrisposto l'assegno di cui al comma 1 dell'art. 11, con le modalità che saranno adottate da volta in volta.

### - Art. 13 INTERVENTI STRAORDINARI

1) In casi straordinari da prendere in considerazione di volta in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, la Giunta Comunale può deliberare interventi economici di carattere straordinario che possono anche essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto (Accesso alla mensa comunale, esenzione dal pagamento di bollette per servizi resi da servizi comunali ecc.).

2) Se l'intervento si appalesa indispensabile ed urgentissimo, può provvedervi il Sindaco con l'elargizione immediata di un contributo in denaro o in natura non superiore a L. 300.000.=-, purché la Giunta adotti deliberazione confermativa entro e non oltre 10 giorni.

3) L'importo del contributo non può superare L. 1.000.000.=- salvo





# COMUNE DI MASSAFRA

## PROVINCIA DI TARANTO

i casi di malattia invalidante il cui importo può essere stabilito caso per caso, sulla base della documentazione prodotta.

### CAPO V° PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

#### - Art. 14 PATROCINIO COMUNALE

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 4;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti o sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura:

"CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MASSAFRA".


#### - Art. 15 CONCESSIONI IN USO DI BENI COMUNALI

L'utilizzo agevolato di locali o strutture da parte di Enti o Associazioni che perseguono finalità di interesse pubblico, previsti di atto costitutivo e allegato statuto redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticato ed iscritti in Albi tenuti dallo Stato o altri Enti pubblici territoriali o legalmente riconosciuti senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art. 4, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità finanziarie ed alle eventuali attività programmate del Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno tre mesi prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

L'uso può essere consentito a titolo agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta Comunale.



# COMUNE DI MASSAFRA

## PROVINCIA DI TARANTO

### CAPO VI<sup>o</sup> ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

#### - Art. 16 ISTITUZIONE ALBO

E' istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

#### - Art. 17 STRUTTURA DELL'ALBO

Sull'Albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo di quantificazione della provvidenza;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

#### - Art. 18 REGISTRAZIONI

Le registrazioni sull'Albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

#### - Art. 19 GESTIONE E AGGIORNAMENTO

Per la gestione, l'aggiornamento dell'Albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente Regolamento.

1) Di approvare il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che, in deroga al limite previsto dal secondo comma dell'art. 5 dell'approvato regolamento, si demanda alla Giunta Comunale, sentiti i capigruppi Consiliari, di determinare i contributi da erogare per il Carnevale Massafrese, per la festa del S. Patrono e per la festa dei SS. Medici.

3) di ritenere abrogata la precedente normativa regolamentare in materia approvata con delibera C.C. n. 32/91, modificata con delibera C.C. n. 199 del 29/10/1991.

Letto, approvato e sottoscritto

IL

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme al suo originale per uso amministrativo.

Massafra, li 21 MAR. 1995

Visto: IL

IL SEGRETARIO GENERALE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio, agli effetti della pubblicazione, il 21 MAR. 1995 e che vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Dalla residenza municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

RIESAMINATA		CHIARIMENTI	
N.	Data	N.	Data

REGIONE PUGLIA  
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo  
sugli Atti degli Enti Locali  
T A R A N T O

Prot. n. 2821

La Commissione della seduta del 10 Apr. 1995  
prende atto.

Taranto, li 11 Apr. 1995

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Giovanni Tacovelli

F.to Roberto...